

# Gestioni nell'asse con tutti i debiti

Le gestioni patrimoniali con indebitamento entrano di diritto dell'asse ereditario con tutto il debito. È quanto afferma la sentenza della Ctp di Roma 1254 del 15/1/2016, riferita ad un caso oramai molto frequente. Capita sovente nei patrimoni cospicui che l'investitore sia ricorso all'indebitamento per aumentare le performance della gestione. Nel caso della sentenza citata, l'investitore aveva da sempre investito i suoi risparmi in titoli obbligazionari di matrice estera (Turchia, ad esempio), portanti rendimenti di una certa rilevanza (dal 7 al 12% di rendimento annuo medio).

Successivamente (ma sempre in anni precedenti all'anno del decesso), godendo di alta rispettabilità presso gli esponenti bancari, l'investitore aveva dato vita a una forma di investimento più complessa: in buona sostanza, aveva richiesto alle banche una linea di finanziamento specifica per l'acquisto di ulteriori lotti di obbligazioni della specie dinnanzi descritta, aumentando l'attivo investito in obbligazioni ad alto rendimento; come risultato l'investitore ha ottenuto un rendimento effettivo finale leggermente più basso (per via degli oneri finanziari sull'indebitamento) ma comunque sempre più elevato di ogni altra forma di investimento obbligazionario presente nel mercato italiano.

In seguito al decesso dell'investitore, l'Agenzia delle entrate di Frascati (Roma) ha letto la dichiarazione di successione e disconosciuto a favore degli eredi tutto l'indebitamento della gestione in titoli.

L'Agenzia si è trincerata dietro al presupposto che non era mai capitato un fatto analogo e che le forme di indebitamento conosciute dal nostro ordinamento successorio sono solo quelle del

mutuo casa. Pertanto non era consentito dall'amministrazione finanziaria «adattare» le procedure di riconoscimento del debito «tradizionale» a queste nuove forme di indebitamento.

In pratica gli eredi hanno dovuto superare lo shock fiscale di vedersi comunicata la non rilevanza di un monte debito di qualche decina di milioni di euro.

Il ricorso che ne è scaturito è stato tutto basato sulla traslazione della poca giurisprudenza in materia di successioni dei crediti e dei debiti al caso concreto con l'evidenziazione dei principi alla base dei quali poggia tutto l'impianto dell'imposta sulle successioni.

Posto che la norma sulle successioni è talmente antica e arcaica che, al momento della loro originaria stesura le gestioni patrimoniali non esistevano, così come non esistevano gli indebitamenti correlati, nella sentenza i giudici hanno giustamente superato ogni problema di procedure e sono andati direttamente allo spirito della norma in tema di successioni: l'imposta deve colpire l'arricchimento degli eredi. Con tale principio la Commissione ha voluto intendere che l'erario è titolato a pretendere un'imposta di successione solo su quanta ricchezza effettivamente è passata nelle mani degli eredi, dando rilevanza dunque anche al debito correlato alle gestioni in titoli. Diversamente invece si sarebbe stravolto il principio dell'arricchimento ed il fisco avrebbe fatto la parte del prepotente, a prescindere dai principi di rispetto delle regole reciproche di convivenza tra fisco e contribuente.

**Maurizio Dattilo,  
Studio Dattilo  
commercialisti  
associati di Milano**

—© Riproduzione riservata—



La sentenza  
sul sito [www.italia-oggi.it/documenti](http://www.italia-oggi.it/documenti)